



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160 del 29/07/2024

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 13/2023, ARTICOLO 12 , COMMA 2. RECEPIMENTO DELLE TARIFFE PER GLI ONERI ISTRUTTORI PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI VAS DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVOLI, DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **16:00** in Rivoli, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

ERRIGO ALESSANDRO	SINDACO PRESIDENTE	Presente
ROMUSSI SILVIA	VICE SINDACO	Presente
BUGNONE EMANUELE	ASSESSORE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	ASSESSORE	Presente
GRIBALDO DOROTEA MICAELA	ASSESSORE	Presente
VITTORIA		
TILELLI MARCO	ASSESSORE	Presente
TRIBOLO ANGELO	ASSESSORE	Presente
ZANETTE LIDIA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 13/2023, ARTICOLO 12 , COMMA 2. RECEPIMENTO DELLE TARIFFE PER GLI ONERI ISTRUTTORI PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI VAS DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVOLI, DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.

Deliberazione proposta dall'Assessore all'Urbanistica Emanuele Bugnone

La parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” disciplina, recependo le Direttive Comunitarie in materia, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, al comma 2 dell'art. 33 “*Oneri istruttori*”, stabilisce che le Regioni possono definire le proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure.

La Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 13 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”, vigente dal 04/08/2023, disciplina le modalità di attuazione sul territorio della Regione Piemonte delle procedure per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'art. 3 “*Autorità competenti*” della L.R. 13/2023 individua le autorità competenti per ogni procedimento e specificamente:

- per la VAS: la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006)
- per le VIA dei progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006: i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione (ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006)

Gli Allegati A e B della L.R. 13/2023, che si intendono qui espressamente richiamati, contengono altresì l'elencazione delle tipologie progettuali e l'individuazione, a margine, delle autorità competenti e specificamente:

Allegato A - *Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)*

Allegato B - *Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3).*

Il comma 1 dell'art. 12 “*Oneri istruttori*” della medesima legge regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 sopra menzionato, gli oneri a carico dei proponenti per i procedimenti di VIA e di VAS, come individuati nell'Allegato C “*Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS (art. 12, comma 1)*”.

Lo stesso art. 12, ai commi 1-2-4, stabilisce che gli oneri istruttori dell'allegato C:

- sono modificati ed aggiornati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale;
- sono recepiti dalle autorità competenti per i procedimenti di VIA e VAS entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 2);
- non si applicano alle amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e della Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 13, sono di competenza comunale:

- i procedimenti di VAS per i piani ed i programmi la cui approvazione compete al Comune,

- i procedimenti di VIA dei seguenti progetti (estratto dall'Allegato A della L.R. 13/2023 a cui si rimanda):

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	CATEGORIE PROGETTUALI	
af-bis)	A.af-bis)	Strade urbane di scorrimento

- i procedimenti di verifica di VIA dei seguenti progetti (estratto da Allegato B alla LR 13/2023 a cui si rimanda):

<i>“Le soglie presenti in ciascuna categoria progettuale sono dimezzate in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, applicando le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.” approvate con Decreto n. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 11-04-2015”</i>		
Correlazione con categorie progettuali di cui all’Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	CATEGORIE PROGETTUALI	
1. Agricoltura		
1. a)	B.1.a)	Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
1. b)	B.1.b)	Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
1. d)	B.1.d)	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari
7. Progetti di infrastrutture		
7. a)	B.7.a)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari
7. b)	B.7.b1)	Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari
	B.7.b3)	Parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto
7. h)	B.7.h3)	Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A

7. l)	B.7.12)	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.11)
8. Altri progetti		
8. t)	B.8.t)	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)

Premesso quanto sopra, il Comune di Rivoli in qualità di Autorità Competente per i procedimenti di VAS e VIA sopra richiamati, deve ottemperare al citato art. 12 “*Oneri istruttori*”, comma 2, della LR 13/2023 e quindi recepire le tariffe di cui all'Allegato C “*Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS (art. 12, comma1)*” della stessa legge regionale, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore (04/08/2023).

L'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 9 dello Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1 Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2 Di recepire integralmente, in attuazione dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 13 del 19 luglio 2023 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”, le tariffe di cui all'Allegato C “*Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS (art. 12, comma1)*” della medesima legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art 3 della predetta legge regionale 19 luglio 2023 n. 13;
- 3 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 13/2023 sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- 4 Che detti oneri istruttori entreranno in vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- 5 Che le somme dovute per detti oneri istruttori verranno accertate in entrata al capitolo 3250/6 denominato “*Oneri istruttori per procedimenti di VAS, VIA, verifica di VIA di competenza comunale*”;
- 6 Di dare atto che il responsabile di procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è il Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città arch. Antonio Graziani;

- 7 Di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa.

Si propone infine che la Giunta Comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GT/

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, del Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città;

Acquisito inoltre il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, del Segretario Generale;

Con voti unanimi e palesi

APPROVA

la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“LEGGE REGIONALE 13/2023, ARTICOLO 12 , COMMA 2. RECEPIMENTO DELLE TARIFFE PER GLI ONERI ISTRUTTORI PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI VAS DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVOLI, DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.”**

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 160 del 29/07/2024

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **29** del **29.07.2024**

IL SINDACO

ERRIGO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

Rivoli, 29/07/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

BONITO MICHELINA

**Allegato C- Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS
(articolo 12, comma 1)**

Prospetto n. 1 - VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE COMPRENSIVO DI:	
A - COSTO DEI LAVORI RELATIVO A:	- tutti gli interventi previsti; - opere di mitigazione; - eventuali opere connesse; - oneri per la sicurezza.
B – SPESE GENERALI RELATIVE A:	- spese tecniche (progetto, studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale); - direzione lavori; - coordinamento della sicurezza; - consulenze e supporto; - pubblicità; - rilievi, accertamenti, indagini; - verifiche tecniche; - analisi ed accertamenti di laboratorio; - collaudi (statico, tecnico, amministrativo); - allacciamento ai pubblici servizi.
Specificazioni	- tutte le somme di cui ai punti A e B sono da intendersi comprensivi di IVA; - risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni; - nel caso di attività estrattive il costo relativo a tutti gli interventi previsti è da intendersi il complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento; - il valore complessivo delle opere di cui al presente prospetto è dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Prospetto n. 2 - ONERI ISTRUTTORI	
Procedura di VIA	0,2 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,02 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 2.000
Procedura di verifica di VIA	0,1 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,01 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 10.000
Procedure preliminari di consultazione (articoli 20, 21 e 26bis d.lgs 152/2006)	€ 500
VAS (fase di valutazione)	€ 2.000
Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500
Riduzioni oneri	a) In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta una procedura di consultazione con l'autorità competente di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato. b) In caso di piano o programma assoggettato a VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato. c) Gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti e siti che hanno ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e sono ridotte del 20 per cento in caso di certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROCEDIMENTI DI VIA E VERIFICA DI VIA DI COMPETENZA COMUNALE

A - PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA

(estratto da Allegato A “Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti” della L.R. 13/2023 a cui si rimanda):

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	CATEGORIE PROGETTUALI	
af-bis)	A.af-bis)	Strade urbane di scorrimento

B - PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI VIA

(estratto da Allegato B “Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3) alla L.R. 13/2023 a cui si rimanda):

<i>Le soglie presenti in ciascuna categoria progettuale sono dimezzate in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, applicando le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.” approvate con Decreto n. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 11-04-2015</i>		
Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	CATEGORIE PROGETTUALI	
1. Agricoltura		
1. a)	B.1.a)	Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
1. b)	B.1.b)	Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
1. d)	B.1.d)	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari
7. Progetti di infrastrutture		
7. a)	B.7.a)	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari
7. b)	B.7.b1)	Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari
	B.7.b3)	Parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto
7. h)	B.7.h3)	Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A

7. l)	B.7.12)	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.11)
8. Altri progetti		
8. t)	B.8.t)	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)

NOTA: i dati e le note della presente tabella sono estrapolati dagli Allegati A e B della Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 13 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”. Ai fini dell’individuazione esaustiva dei procedimenti di VIA e verifica di VIA di competenza comunale si rimanda agli Allegati A e B della medesima legge regionale ed eventuali successivi aggiornamenti.



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2024 / 2618
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 13/2023, ARTICOLO 12 , COMMA 2. RECEPIMENTO DELLE TARIFFE PER GLI ONERI ISTRUTTORI PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI VAS DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVOLI, DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Li, 26/07/2024

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2024 / 2618
SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 13/2023, ARTICOLO 12 , COMMA 2. RECEPIMENTO DELLE TARIFFE PER GLI ONERI ISTRUTTORI PER I PROCEDIMENTI DI VIA E DI VAS DI COMPETENZA DEL COMUNE DI RIVOLI, DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE.

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 29/07/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)